



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 99
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 novembre 2018

INDICE**Commissioni permanenti**6^a - Finanze e tesoro:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	24

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 novembre 2018

Plenaria

58^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 18,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BAGNAI comunica l'avvenuta presentazione degli emendamenti 17.6 (testo 2), 20.0.3 (testo 2 CORR) e 9.1000, pubblicati in allegato. Con riferimento a quest'ultimo, propone di fissare il termine

per la presentazione di eventuali subemendamenti nella giornata di domani, venerdì 23 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa che si procederà all'esame degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di mantenere accantonato l'emendamento 01.1 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.18, 9.61 (già emendamento 1.24) e 1.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 01.1 resta pertanto accantonato.

L'emendamento 1.15 viene posto in votazione ed è respinto.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.18, 9.61 (già emendamento 1.24) e 1.0.1 (testo 2).

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.21 (testo 2), 2.26 (testo 2), 2.34, 2.35 e 2.37 e parere favorevole sull'emendamento 2.23 (testo 3). Invita al ritiro degli emendamenti 2.11, 2.17, 2.36 e 2.0.1. Propone infine di mantenere accantonati gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.11 e 2.36.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 2.17 e 2.0.1.

Gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 restano accantonati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.21 (testo 2).

L'emendamento 2.23 (testo 3), posto in votazione, è accolto, con conseguente assorbimento dell'emendamento 11.10 (testo 2).

Gli emendamenti 2.26 (testo 2), 2.34, 2.35 e 2.37 sono separatamente posti ai voti e respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.6 (testo 2), 3.33 e 3.0.1. Il parere è favorevole sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 3.100 e 3.32 (testo 2). Propone di mantenere accantonati gli emendamenti 3.13, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 (testo 2). Invita infine al ritiro dell'emendamento 3.44 e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 3.13, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5 (testo 2) restano pertanto accantonati.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*), accogliendo l'invito del Relatore, ritira l'emendamento 3.44 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.1 e 3.6 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono poi accolti gli emendamenti 3.17 (testo 2), 3.100 e 3.32 (testo 2) e sono invece respinti gli emendamenti 3.33 e 3.0.1.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di mantenere accantonato l'emendamento 4.10 e invita al ritiro dell'emendamento 4.0.2.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.2.

L'emendamento 4.10 resta accantonato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 6.5 e 6.6, nonché sul subemendamento 6.100/1. Il parere è favorevole sull'emendamento 6.100 e sugli emendamenti sostanzialmente identici 6.30 e 6.31. Propone infine di mantenere accantonati gli emendamenti 6.9 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.13 e 6.14.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 6.9 (testo 2), 6.12 (testo 2), 6.13 e 6.14 restano pertanto accantonati.

Gli identici emendamenti 6.5 e 6.6 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il subemendamento 6.100/1, posto ai voti, è respinto, mentre l'emendamento 6.100 è accolto.

Gli emendamenti 6.30 e 6.31 di identico contenuto sono posti in votazione e risultano accolti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Su proposta del relatore FENU (*M5S*), l'emendamento 7.3 (testo 2) resta accantonato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), su invito del relatore FENU, ritira l'emendamento 8.0.1.

In considerazione dell'avvenuta presentazione dell'emendamento 9.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 9, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e gli aggiuntivi al medesimo articolo restano accantonati.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 10.100 (testo 2)/1, 10.100 (testo 2)/2, nonché sugli emendamenti 10.2 (testo 3), 10.6 e 10.0.1. Il parere è altresì contrario sui subemendamenti 10.0.100/2, 10.0.200/1 e 10.0.200/2. Il parere è favorevole sugli emendamenti 10.100 (testo 2), 10.20 (testo 2), 10.0.100, e sul relativo subemendamento 10.0.100/1, nonché sull'emendamento 10.0.200. Propone infine di mantenere accantonati gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,10.

Si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Con separate votazioni sono respinti i subemendamenti 10.100 (testo 2)/1 e 10.100 (testo 2)/2.

L'emendamento 10.100 (testo 2) resta accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 10.2 (testo 3) e 10.6 sono posti separatamente in votazione e sono respinti.

Gli emendamenti 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17 restano accantonati. L'emendamento 10.20 (testo 2), posto ai voti è approvato.

L'emendamento 10.0.1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 10.0.100 e i relativi subemendamenti 10.0.100/1 e 10.0.100/2 restano accantonati.

I subemendamenti 10.0.200/1 e 10.0.200/2, posti separatamente in votazione, son respinti, mentre l'emendamento 10.0.200, posto ai voti, è accolto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il relatore FENU (M5S) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 sono quindi respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Il relatore FENU (M5S) propone di mantenere accantonati gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti 14.0.6 e 14.0.7.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 restano pertanto accantonati.

Gli emendamenti 14.0.6 e 14.0.7, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.2 (testo 2) e 15.0.1 (testo 2). Invita al ritiro degli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) aggiunge la firma all'emendamento 15.0.2 e lo ritira.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.0.3.

La Commissione, con separate votazioni, accoglie gli emendamenti 15.2 (testo 2) e 15.0.1 (testo 2).

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sul subemendamento 16.0.100/1, nonché sul subemendamento 16.0.300/1. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 16.0.100, 16.0.200 e 16.0.300 (testo 2 corretto).

La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 19.40.

Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'emendamento 16.0.300 (testo 3), pubblicato in allegato, sul quale il relatore FENU (*M5S*) conferma il parere favorevole.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la firma all'emendamento 20.0.3 (testo 2 CORR).

Il relatore FENU (*M5S*) segnala un refuso nell'emendamento 9.1000.

I senatori DI PIAZZA (*M5S*) e BUCCARELLA (*Misto*) segnalano a loro volta profili attinenti alla formulazione del suddetto emendamento 9.1000 che potrebbero essere oggetto di modifiche tecniche.

Il PRESIDENTE rammenta la scadenza dei subemendamenti alle ore 12 di domani.

Si passa dunque alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il subemendamento 16.0.100/1 è posto in votazione ed è respinto.

Con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 16.0.100 e 16.0.200.

Il subemendamento 16.0.300/1, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 16.0.300 (testo 3), posto ai voti, è quindi approvato.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del decreto-legge.

L'emendamento 17.6 (testo 2) è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 17.15 riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, e conseguentemente invita al ritiro dell'emendamento 17.16.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 17.15 (testo 2) è accolto.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 17.16.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) invita al ritiro dell'emendamento 18.2. Propone poi di mantenere accantonato l'emendamento 18.3.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 18.2.

Resta quindi accantonato l'emendamento 18.3.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 19.1.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 19.1 è respinto.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20 del decreto-legge.

Il relatore FENU (*M5S*) propone di mantenere accantonati gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.5 (testo 2), 20.0.6, 20.0.59 e 20.0.66. Con riferimento all'emendamento 20.7, preannuncia un possibile parere favorevole, laddove venisse riformulato sostituendo la parola: «2020» con la parola: «2019». Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.10 (testo 2) e sull'emendamento 20.0.32. Esprime parere contrario sugli emendamenti 20.0.38 e 20.0.60. Invita infine al ritiro degli emendamenti 20.0.43 (testo 2) e 20.0.65.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia l'aggiunta della propria firma all'emendamento 20.7, nel caso in cui venisse riformulato nel senso indicato dal relatore.

Chiarisce poi che gli originari presentatori degli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.6 hanno ritirato la firma e che tali emendamenti si intendono sottoscritti dai senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e PEROSINO (*FI-BP*).

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il contenuto dell'emendamento 20.0.3 (testo 2 CORR), evidenziandone le differenze rispetto al testo iniziale. Chiarisce inoltre che esso è finalizzato alla tutela del principio mutualistico, che costituisce uno dei punti di forza del credito cooperativo, di cui dovrà tenere conto il Governo in sede di adozione del provvedimento attuativo. Ricorda che sull'altro elemento caratterizzante del credito cooperativo, ossia il suo radicamento territoriale, il Parlamento è già intervenuto l'estate scorsa, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) osserva che in sede di predisposizione del decreto attuativo, previsto dall'emendamento in esame, dovranno essere prese in considerazione le specificità locali.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 20.0.3 (testo 2 CORR) che viene accantonato.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*) ritira l'emendamento 20.0.43 (testo 2) e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 20.0.65.

Come proposto dal relatore, gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 e 20.9 restano accantonati.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 20.10 (testo 2).

Gli emendamenti 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4, 20.0.5 (testo 2) e 20.0.6 restano accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 20,15, riprende alle ore 20,45.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.32 viene accolto.

La Commissione respinge l'emendamento 20.0.38.

Viene accantonato l'emendamento 20.0.59.

Posto ai voti, l'emendamento 20.0.60 è respinto.

Viene accantonato l'emendamento 20.0.66.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886**(al testo del decreto-legge)****Art. 9.****9.1000**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Irregolarità formali*). – 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.

3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione della irregolarità od omissioni.

4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

5. In deroga all'articolo 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

6. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

8. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 7 e per 130 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 10 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato del venti per cento.

2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Province autonome colpite da eventi calamitosi)

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al presente articolo in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019 per 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo e, per 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure per il rilancio di Campione d'Italia)

1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.

2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici, e predispone, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare.

3. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

4. Nel testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 188-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 188-*bis*. – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.

1-*bis*. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti di cui all'articolo 73, comma 1 lettere *a*), *b*) e *e*), iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.

3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

3-*bis*. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis*, con un abbatti-

mento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*, secondo e terzo periodo.

3-*ter*. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo".

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

3-*ter*. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3-*quater*. Le agevolazioni di cui al comma 3-*bis* si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimi*' nel settore agricolo".

6. Al comma 632, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "inferiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore al 30 per cento".

7. All'onere derivante dai commi da 2-*quinquies* a 2-*septies*, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede per 7,4 milioni per l'anno 2019 e per 11,33 milioni euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7 e per 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto

legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 25-bis, inserire il seguente:

«Art. 25-ter.

(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati, verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, definito dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), punto 6, e lettera *n*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.

2. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sono perfezionate esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi».

Conseguentemente,

dopo l'articolo 25-ter, inserire il seguente:

«Art. 25-quater.

(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.

2. Conseguentemente, all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) ai commi 2, 6 e 7-*bis*, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-*bis*";

b) al comma 4, le parole: "prodotti di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-*bis*";

c) al comma 5, le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-*bis*, contenenti o meno nicotina" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-*bis*";

d) al comma 5-*bis*, le parole: "sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle parole: "sostanze liquide di cui al comma 1-*bis*", e le parole: "prodotti di cui ai commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle parole: "prodotti di cui al comma 1-*bis*".

3. All'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) le parole: "pari al cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento";

b) il periodo da: "Dalla data di entrata in vigore" a: "previsto dal medesimo comma." è abrogato;

c) è aggiunto infine il seguente periodo: "Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale."

4. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6:

a) dopo le parole: "a distanza" sono inserite le parole: ", anche transfrontaliera,";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62-*quater*, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, i quali sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina".

5. All'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole: "sigarette elettroniche", ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: "o contenitori di liquido di ricarica".

6. Alla lettera a) dell'articolo 1, comma 50-*bis* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "in difetto di autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo

62-*quater*, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione".

7. All'articolo 2, lettera *s*), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: "per ricaricare una sigaretta elettronica" sono inserite le seguenti: ", anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze."

8. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma: "8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze".

9. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto il seguente comma: "18. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo."

10. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.

11. All'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento".

12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-*ter*;

b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 16.**16.0.300 (testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari)*

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni".

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.";

c) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza".

Art. 16-ter.*(Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni)*

1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano, annualmente, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".

Art. 16-quater.

(Disposizioni in materia di scambio automatico d'informazioni)

1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, al Corpo della Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario ovvero per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.

2. A tal fine, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione dei predetti elementi ed elaborazioni, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

Art. 16-quinquies.

(Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.

1-*ter*. Nei casi di cui al comma 1-*bis*, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-*bis*"».

Conseguentemente, al Capo II, aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché di contrasto all'evasione fiscale».

Art. 17.**17.15 (testo 2)**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 giugno 1994, n. 357 si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.».

17.6 (testo 2)

SILERI, BOTTICI, LEONE, DI NICOLA, DI PIAZZA, DRAGO, CASTALDI, LANNUTTI, PUGLIA

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «6-*quater*» con il seguente:*

«6-*quater*. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione».

Art. 20.**20.0.3 (testo 2 corretto)**

BAGNAL, MONTANI, SAVIANE, ROMEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa)*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi";

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'autorità governativa assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformità, Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorità governativa, potrà assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo definendo modalità, soggetti abilitati e modelli di verbale"».

Plenaria**59^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente***BAGNAI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore FENU (*M5S*) presenta l'emendamento 21.0.100 (testo 2) e il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) presenta gli emendamenti 23.0.300/1 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 21.0.100/1 e 21.0.100/2 e parere favorevole sull'emendamento 21.0.100 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 21.0.2.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento 21.0.100/1.

Con riferimento al subemendamento 21.0.100/2, il senatore D'ALFONSO (*PD*) rileva che a tal fine potrebbe essere sufficiente un atto di indirizzo al Governo con il quale si impegni l'esecutivo a pubblicare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli atti aggiuntivi in materia di concessioni autostradali, riservandosi di presentarlo a nome del proprio Gruppo.

Il sottosegretario BITONCI si dichiara disponibile a valutare una proposta in tal senso.

Posto ai voti, il subemendamento 21.0.100/2 è respinto.

Gli emendamenti 21.0.100 (testo 2) e 21.0.2 (testo 2) sono ulteriormente accantonati.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sull'emendamento 22.1 e parere favorevole sugli emendamenti 22.0.100 e 22.0.1.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 22.1.

La Commissione approva l'emendamento 22.0.100.

Gli emendamenti 22.0.1 22.0.200 restano accantonati.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sul subemendamento 23.0.100/1 e parere favorevole sugli emendamenti 23.0.100 e 23.0.300.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posto ai voti, il subemendamento 23.0.100/1 è respinto.

L'emendamento 23.0.100, sul quale vi è un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, resta accantonato per ulteriori valutazioni.

La Commissione approva l'emendamento 23.0.200.

L'emendamento 23.0.300 e i relativi subemendamenti sono ulteriormente accantonati.

Anche l'emendamento 23.0.1 è ulteriormente accantonato.

Il relatore FENU (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 24.0.1 che, posto ai voti, è respinto.

Il relatore FENU (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 25.0.100/1 e 25.0.100/2 e parere favorevole sull'emendamento 25.0.100.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 25.0.9, 25.0.10 e 25.0.37.

Invita al ritiro degli emendamenti 25.0.13, 25.0.18, 25.0.25, 25.0.26 e 25.0.31 (testo 2).

Esprime, infine, parere favorevole sugli emendamenti 25.0.12, 25.0.30 (testo 2), 25.0.39 (testo 2) e 25.0.41.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 25.0.100/1 e 25.0.100/2.

Posto ai voti, l'emendamento 25.0.100 è approvato.

L'emendamento 25.0.200 e i relativi subemendamenti sono ulteriormente accantonati, così come gli emendamenti 25.0.3, 25.0.6 e 23.0.7.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 25.0.9 e 25.0.10.

La Commissione approva l'emendamento 25.0.12.

La senatrice CONZATTI (*FI-BP*) ritira l'emendamento 25.0.13.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 25.0.18, preannunciando la presentazione di ordini del giorno.

L'emendamento 25.0.23 resta accantonato.

Il senatore DI PIAZZA (*M5S*) ritira l'emendamento 25.0.25.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 25.0.26.

La senatrice DRAGO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.0.30 (testo 2), che resta accantonato.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 25.0.31 (testo 2).

La Commissione respinge l'emendamento 25.0.37.

La senatrice DRAGO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.0.39 (testo 2) che è accantonato in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

I senatori DE BERTOLDI (*Fdi*) e CONZATTI (*FI-BP*) aggiungono la propria firma all'emendamento 25.0.41 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il relatore FENU (M5S) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti, già accantonati, riferiti all'articolo 26.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4, 26.0.5, 26.0.6, 26.0.7, 26.0.8 e 26.0.9.

La seduta, sospesa alle ore 21,15, riprende alle ore 21,25.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone di aggiornare i lavori a domani, venerdì 23 novembre, anticipando l'inizio dei lavori alle ore 8.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione convocata alle ore 9 di domani, venerdì 23 novembre, inizierà alle ore 8.

La seduta termina alle ore 21,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 886

(al testo del decreto-legge)

G/886/23/6 (già em. 25.0.18)

MONTANI

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato, n. 886, di Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,

premesso che:

la complessa materia delle concessioni demaniali marittime necessita un suo riordino;

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, prevede la scadenza al 31 dicembre 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;

nei mesi di ottobre e novembre 2018 diversi eventi atmosferici di carattere eccezionale hanno causato notevoli danni economici a moltissime attività economiche interessate dalle suddette concessioni in diverse zone del Paese a forte vocazione turistica;

la scadenza ravvicinata al 2020 sicuramente costituisce un forte disincentivo per i titolari delle attività che, non essendo certi riottenere la concessione, non investiranno nella ricostruzione perché non sono certi di avere il giusto ritorno economico degli investimenti che si dovranno effettuare a causa delle distruzioni arrecate dagli eventi atmosferici;

il settore delle concessioni balneari, più in generale, è interessato anche da altre problematiche: le operazioni di montaggio e smontaggio di eventuali manufatti amovibili, da parte degli operatori del settore, impone costi elevati e comporta un inutile contenzioso con danno per l'Era-rio. Solo alcune regioni, infatti, come ad esempio in Puglia (si veda l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23/06/2006, n. 179), consentono la possibilità di mantenere le strutture e le attrezzature amovibili per tutto l'anno;

ulteriori ripercussioni negative per le imprese del settore derivano infine dal contenzioso pendente avente ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, che necessiterebbe di procedura agevolata di definizione dei procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018, che consenta agli operatori di regolarizzare la propria posizione contributiva,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more del riordino del settore delle concessioni demaniali marittime:

a) l'opportunità, considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, di prevedere una proroga di 25 anni alla scadenza dei termini di durata delle concessioni dei beni demaniali siti nei luoghi colpiti dagli eventi atmosferici richiamati in premessa;

b) l'opportunità di autorizzare i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, che utilizzano manufatti amovibili, a mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, per eliminare inutili costi di montaggio e smontaggio degli stessi e incentivare la destagionalizzazione delle attività balneari;

c) l'opportunità di adottare una procedura di definizione dei procedimenti giudiziari, aventi ad oggetto il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, con versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste ovvero con un pagamento rateizzato, come specificato in premessa.

Art. 20.

20.7 (testo 2)

DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"».

Art. 21.**21.0.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Nei casi di urgenza debitamente dimostrati, per le concessioni autostradali già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente, entro sei mesi decorrenti dalla medesima data, stipula con il concessionario un atto aggiuntivo, senza riconoscimento di alcuna proroga dell'attuale scadenza della concessione, che preveda, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della concessione medesima, alla quale può partecipare il concessionario uscente, la progettazione, ove non già disponibile, e la realizzazione, da effettuare con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della legislazione vigente, degli interventi necessari per la sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Il piano economico-finanziario, che ha l'esclusiva funzione di rappresentare il periodo necessario all'ammortamento dell'opera, viene allegato all'atto aggiuntivo.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono regolati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214. Al momento del subentro del nuovo concessionario, al concessionario uscente spetta l'indennizzo di cui al comma 7 dell'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle concessioni di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

21.0.2 (testo 2)

MONTANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)

1. Alla lettera *d*) del comma 2, articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "alla data del 30 settembre 2017" con le seguenti: "alla data del 3 dicembre 2019";

b) sostituire le parole: "nel caso di avvenuta pubblicazione entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso alla medesima data," con le seguenti: "affidati";

c) dopo le parole: "dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370 del 2007" sono aggiunte le seguenti: "o nel rispetto delle specifiche normative nazionali vigenti"».

Art. 23.**23.0.300/1 (testo 2)**

MONTANI, ROMEO

All'emendamento 23.0.300 del Relatore apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera:

"c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione;"»;

b) al capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), numero 3), alinea 5-bis, dopo le parole: «appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato» inserire le seguenti: «e wholesale, appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati»;

c) al capoverso «Art. 23-bis», comma 1, lettera a), numero 3), alinea 5-bis, dopo le parole: «volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti

efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga» *inserire le seguenti*: «con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili»;

d) *al capoverso* «Art. 23-bis», *comma 1, lettera b), alinea 4-bis, dopo le parole*: «in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi» *inserire le seguenti*: «indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati»;

e) *al capoverso* «Art. 23-bis», *comma 1, lettera b), alinea 4-bis, sostituire le parole*: «dell'impresa separata» *con le seguenti*: «dei soggetti giuridici coinvolti».
